



# COMUNE DI BOTTANUCO

Provincia di Bergamo

C.A.P. 24040 Piazza San Vittore 1 C.F. 00321940165 Tel. 035907191 Fax 035906192

www.comune.bottanuco.bg.it e-mail: protocollo@comune.bottanuco.bg.it PEC: protocollo@pec.comune.bottanuco.bg.it

COPIA

DELIBERAZIONE N. **10**

in data: **23-03-2023**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA**

**OGGETTO: Imposta municipale propria (I.M.U.) - Determinazione delle aliquote per l'anno 2023**

L'anno **duemilaventitre** addì **ventitre** del mese di **marzo** alle ore **18:00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1. - Pirola Rossano Vania	P	8. - Cattaneo Margherita	P
2. - Gambirasio Giuseppe	P	9. - Ferrante Claudio Alessandro	P
3. - Locatelli Claudia	P	10. - Pozzi Cinzia	P
4. - Viscardi Matteo	A	11. - Carminati Alessandra	P
5. - Pasinetti Valeria	P	12. - Mangili Roberto	P
6. - Tasca Matteo	P	13. - Schmidhauser Maria Grazia	P
7. - Malvestiti Valentina	P	14. -	

Totale presenti **12**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Generale Sig.a **Locatelli Dott.ssa Alessandra** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco il Dott. Rossano Vania Pirola assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



# COMUNE DI BOTTANUCO

Provincia di Bergamo

C.A.P. 24040 Piazza San Vittore 1 C.F. 00321940165 Tel. 035907191 Fax 035906192

www.comune.bottanuco.bg.it e-mail: protocollo@comune.bottanuco.bg.it PEC: [protocollo@pec.comune.bottanuco.bg.it](mailto:protocollo@pec.comune.bottanuco.bg.it)

Oggetto: Parere ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e art. 147 bis del D.Lgs nr. 267/2000 sulla proposta di deliberazione riguardante: Imposta municipale propria (I.M.U.) - Determinazione delle aliquote per l'anno 2023

## PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione avente come oggetto:

Imposta municipale propria (I.M.U.) - Determinazione delle aliquote per l'anno 2023

Data 16-03-2023

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Locatelli D.ssa Cristiana**



# COMUNE DI BOTTANUCO

Provincia di Bergamo

C.A.P. 24040 Piazza San Vittore 1 C.F. 00321940165 Tel. 035907191 Fax 035906192

www.comune.bottanuco.bg.it e-mail: protocollo@comune.bottanuco.bg.it PEC: [protocollo@pec.comune.bottanuco.bg.it](mailto:protocollo@pec.comune.bottanuco.bg.it)

Oggetto: Parere ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e art. 147 bis del D.Lgs nr. 267/2000 sulla proposta di deliberazione riguardante: Imposta municipale propria (I.M.U.) - Determinazione delle aliquote per l'anno 2023

## PARERE CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e dell'art. 5, comma 2, del Regolamento comunale dei Controlli, il sottoscritto esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi e le verifiche, attesta che la proposta di deliberazione, avente come oggetto Imposta municipale propria (I.M.U.) - Determinazione delle aliquote per l'anno 2023 non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria e sul patrimonio dell'ente.

Data 16-03-2023

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

**Locatelli D.ssa Cristiana**

Il Sindaco introduce il sesto punto all'ordine del giorno e passa la parola all'Assessore Locatelli Claudia, che espone al Consiglio Comunale la proposta di aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

È prevista l'esenzione per le prime case, ad eccezione delle residenze di lusso, ed un'aliquota dello 0,98% per i fabbricati in categoria "D". Di tale 0,98%, lo 0,76% è di competenza statale, quindi il Comune incasserà solo lo 0,22% del gettito relativo ai fabbricati "D".

In totale per l'anno 2023 è prevista un'entrata di € 750.000,00, con una diminuzione di € 40.000,00 dovuta ad una perizia asseverata delle aree fabbricabili presenti sul territorio comunale. Tale perizia ha riscontrato una perdita di valore delle aree edificabili di Bottanuco, con il conseguente abbattimento del gettito relativo. La perizia è consultabile sul sito istituzionale in "home page".

Al termine dell'esposizione, non essendoci ulteriori interventi, il Sindaco mette ai voti la seguente proposta di deliberazione nei contenuti di seguito riportati:

*Proposta di deliberazione*

*Proponente: Responsabile Settore SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO*

*Referente Politico: Il Sindaco*

<i>OGGETTO</i>	<i>Imposta municipale propria (I.M.U.) - Determinazione delle aliquote per l'anno 2023</i>
----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

*Premesso che:*

- l'art.1, comma 775, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 che ha differito al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;*
- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*

*Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";*

*Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;*

*Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;*

*Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;*

*Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;*

*Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;*

*Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:*

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;*
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;*
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;*
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;*
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;*

*Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;*

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità

*per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;*

*- il comma 749 che dispone che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;*

*- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;*

*- il comma 751, che stabilisce l'esenzione, a decorrere dal 2022, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;*

*- il comma 752, che fissa nella misura dello 0,76 per cento l'aliquota di base per i terreni agricoli consentendo ai comuni, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di incrementarla fino al 1,06% o ridurla fino all'azzeramento;*

*- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento;*

*- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;*

*Dato atto che:*

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;*
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.*
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento*

*(obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate*

- *ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.*

*Richiamati:*

*– l'art.1 del comma 756 della L. n.160/2019, modificato dall'art.1 comma 837 della Legge 197 del 29/12/2022 che prevede "A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo.";*

*– l'art.1 comma 757 della Legge n.160/2019 prevede che qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;*

*– l'art.1 comma 767 della Legge n.160/2019 come modificato dall'art.1 comma 837 della Legge 197 del 29/12/2022 che prevede "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755";*

*– la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 che ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021, in particolare ha precisato "solo da tale anno e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante";*

*Evidenziato che alla data di presentazione della presente proposta di deliberazione il Ministero dell'Economia e delle finanze non ha ancora emanato il decreto di approvazione del prospetto delle aliquote IMU di cui al sopracitato comma 757 che, a decorrere dal 2021, avrebbe dovuto costituire*

*parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;*

*Ritenuto, dunque, di diversificare le aliquote in riferimento alle fattispecie individuate allorquando sarà emesso il decreto del ministro dell'Economia e delle finanze ai sensi e per effetto del comma 756 dell'articolo 1 della Legge n.160/2019 e successive modifiche e integrazioni;*

*Richiamata la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.3/DF del 18/5/2012 la quale evidenzia che "il comune, nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziando le sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione",*

*Viste:*

- la delibera consiliare n. 21 del 20 maggio 2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;*
- la deliberazione consiliare n. 7 del 18 marzo 2022 con la quale sono state approvate le aliquote della nuova IMU per l'anno 2022;*

*Considerato che, dalle stime operate dal Settore economico finanziario, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio finanziario, si rende necessaria la conferma delle aliquote adottate per l'anno 2022, così suddivise:*

- 1) aliquota ordinaria per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti classificazioni: 0,98%*
- 2) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,59%;*
- 3) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze appartenenti a nuclei familiari al cui interno sia presente un soggetto disabile con grado di invalidità uguale o superiore al 75%: 0,49%*
- 4) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0,1%;*
- 5) terreni agricoli: aliquota pari allo 0,88%;*

*Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 23.02.2023 ad oggetto: "Approvazione valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'IMU per l'anno d'imposta 2023";*

*Preso atto della volontà dell'Amministrazione Comunale di contribuire a sostenere gli esercizi commerciali da sempre presenti sul territorio, che costituiscono una testimonianza della cultura e della tradizione imprenditoriale locale, attraverso l'introduzione di una particolare agevolazione ai fini IMU, come di seguito esposta:*

- fabbricati classificati in categoria catastale C1, adibiti a pubblico esercizio e ad attività commerciale, che hanno ottenuto il riconoscimento di "Attività storiche e di tradizione" da parte della Regione Lombardia, purché direttamente condotta dal proprietario o da parenti in linea retta di primo grado o in linea collaterale di secondo grado;*

*Ritenuto, a seguito dei presupposti impositivi sopra richiamati, di quantificare il gettito presunto IMU da allocare nel bilancio di previsione per l'anno 2023 in € 750.000,00, determinato al netto della quota di alimentazione del FSC (pari ad euro 154.954,93) ai sensi dell'art. 6 del D. L. 16/2014;*

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

Dato atto che nella fase preventiva della formazione dell'atto si è provveduto, a norma dell'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs nr. 267/2000 al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;

Visti gli atti sopra richiamati;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267;

Visto il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L., in merito alla competenza dell'organo deliberante;

#### PROPONE

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

Di approvare per l'anno 2023, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

	<b>TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI</b>	<b>Aliquote IMU</b>
1	<b>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</b> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	0,98%
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	0,59%
3	abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze appartenenti a nuclei familiari al cui interno	0,49%

	<i>sia presente un soggetto disabile con grado di invalidità uguale o superiore al 75%</i>	
4	<i>Terreni agricoli non esenti</i>	<i>0,88%</i>
5	<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale</i>	<i>0,1%</i>
6	<i>Fabbricati classificati in categoria catastale C1, adibiti a pubblico esercizio e ad attività commerciale, che hanno ottenuto il riconoscimento di "Attività storiche e di tradizione" da parte della Regione Lombardia purché direttamente condotta dal proprietario o da parenti in linea retta di primo grado o in linea collaterale di secondo grado</i>	<i>0,86%</i>

*Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023.*

*Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2023, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.*

*Di trasmettere copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 267/2000.*

*Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del D. Lgs 267/2000 state l'urgenza di recepire il provvedimento nel bilancio di previsione 2023/2025 in corso di approvazione nell'odierna seduta.*

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la suddetta proposta di deliberazione;

Riconosciuta la piena competenza del Consiglio Comunale a deliberare sulla materia in oggetto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs nr. 267 del 18.8.2000;

Visto il parere favorevole espresso sull'allegata proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del d.lgs. n. 267/2000, che ne costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di accogliere ed approvare la surrichiamata proposta di deliberazione.

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito:

consiglieri presenti n. 12

favorevoli n. 12

contrari n. 0

astenuiti n. 0

## DELIBERA

Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione riportata in narrativa.

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

Di approvare per l'anno 2023, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 :

	<b>TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI</b>	<b>Aliquote IMU</b>
1	<b>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</b> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	0,98%
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	0,59%
3	abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze appartenenti a nuclei familiari al cui interno sia presente un soggetto disabile con grado di invalidità uguale o superiore al 75%	0,49%
4	Terreni agricoli non esenti	0,88%
5	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%
6	Fabbricati classificati in categoria catastale C1, adibiti a pubblico esercizio e ad attività commerciale, che hanno ottenuto il riconoscimento di "Attività storiche e di tradizione" da parte della Regione Lombardia purché direttamente condotta dal proprietario o da parenti in linea retta di primo grado o in linea collaterale di secondo grado	0,86%

Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2023, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti dando tempestiva indicazione agli uffici comunali preposti state l'urgenza di recepire il provvedimento nel bilancio di previsione 2023/2025 in corso di approvazione nell'odierna seduta

VISTO l'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000 N. 267);

CON VOTI espressi in modo palese con il seguente esito:

consiglieri presenti n. 12

favorevoli n. 12

contrari n. 0

astenuti n. 0

## DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267.

Delibera di C.C. n. 10 del 23-03-2023

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE**  
**Dott. Rossano Vania Pirola**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Locatelli Dott.ssa Alessandra**



# COMUNE DI BOTTANUCO

Provincia di Bergamo

C.A.P. 24040 Piazza San Vittore 1 C.F. 00321940165 Tel. 035907191 Fax 035906192

www.comune.bottanuco.bg.it e-mail: protocollo@comune.bottanuco.bg.it PEC: [protocollo@pec.comune.bottanuco.bg.it](mailto:protocollo@pec.comune.bottanuco.bg.it)

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la deliberazione nr. 10 del 23-03-2023 avente ad oggetto: Imposta municipale propria (I.M.U.) - Determinazione delle aliquote per l'anno 2023, è pubblicata nel sito informatico di questo ente per quindici giorni consecutivi dal 05-04-2023 al 20-04-2023 .

La stessa diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del D.Lgs 267/2000 dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione salvo un eventuale controllo di legittimità.

Addì, 05-04-2023

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
AMMINISTRATIVO  
Pagnoncelli Giuseppina**

---

*Copia analogica ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.  
del documento informatico sottoscritto digitalmente*